US Acli Milano
Sede legale: Via della Signora 3, 20122 Milano

Sede operativa: Via San Giovanni in Conca, 20122 Milano
Tel. 0276017521 Fax 0232066678
Sito internet: www.usaclimi.it
e-mail: calcio@usaclimi.it segreteria@usaclimi.it
C.F. 97071040154 - P.I. 05757230965

Comunicato Ufficiale N°14 del 18/03/2019

2° Campionato dei Condomini
Calcio a 7

1. **RISULTATI - CLASSIFICA – PROSSIMO TURNO**
2. **LEGENDA**
3. **RECUPERI, RINVII e VARIAZIONI**
4. **GIUDICE SPORTIVO DI 1ª ISTANZA**
5. **AMMONIZIONI**
6. **DELIBERE DEL GIUDICE SPORTIVO**
7. **FOCUS SUL REGOLAMENTO**
   VIOLENZA
   PALLONI
   ACCERTAMENTI

1. RISULTATI – CLASSIFICA – PROSSIMO TURNO

(Vedi allegato)

2. LEGENDA

D =Gara da disputare
O= Gara Omologata
N= Gara non omologata ma computata in classifica
R= Gara omologata in ritardo
T = Vittoria a tavolino
Z =Gara omologata (recupero/anticipo variazione data/orario)

3. RECUPERI, RINVII E VARIAZIONI

CALENDARIO ULTIME QUATTRO GIORNATE

Gli orari delle ultime quattro giornate subiranno della variazioni rispetto al calendario in vostre mani.

4. GIUDICE SPORTIVO E COMMISSIONE DISCIPLINARE DI 1ª ISTANZA

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state adottate le seguenti decisioni:

SQUALIFICHE
A CARICO DI GIOCATORI/DIRIGENTI ESPULSI DEL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Cognome	Nome	Società	Gara del
DI MELFI	FRANCESCO	MOLINO TUONO	14/03/2019

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

Cognome	Nome	Società	Gara del
Nessuno			

SQUALIFICHE
A CARICO DI GIOCATORI/DIRIGENTI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RAGGIUNTA 5ª AMMONIZIONE

Cognome	Nome	Società	Gara del
AFRUNE	ANDREA	PALAZZO MARINO	13/03/2019

DIFFIDE
A CARICO DI GIOCATORI/DIRIGENTI NON ESPULSI DAL CAMPO

DIFFIDA PER RAGGIUNTA 4ª AMMONIZIONE

Cognome	Nome	Società	Gara del
Nessuno			

DIFFIDA PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE

Cognome	Nome	Società	Gara del
Nessuno			

TASSE
A CARICO DI SOCIETA'

PER RINUNCIA GARA-R.O. US ACLI ARTICOLO 2.18

Società	Euro	Gara del
Nessuna		

PER RINVIO GARA-R.O. US ACLI ARTICOLO 2.18

Società	Euro	Gara del
Nessuna		

MULTE A CARICO DI SOCIETA'

PER DISTINTA NON REGOLAMENTARE

Società	Euro	Gara del
Nessuna		

5.GIOCATORI AMMONITI

COGNOME E NOME	SOCIETA'	TOTALE	GIORNATA N°																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
AFRUNE ANDREA	PALAZZO MARINO	5							1	1			1	1	1					
BARLETTA GIUSEPPE	BATTISTI PERO	4			1		1		1	1										
QUAINI DAVIDE	DONNA PRASSEDE	4								1		1		1	1					
BALUCANI ETTORE	TAGGIA MI	3				1					1				1					
CAPPELLINI MATTEO	IL PARCO	3				1			1						1					
GUGLIELMINI CLAUDIO	CALDERA	3										1	1	1						
CIANI MAURIZIO	DONIZETTI 4	3		1	1					1										
CAPRIOTTI GIANPIERO	TAGGIA MI	3								1	1	1								
URRU EMANUELE	BELLA CIAO	2				1									1					
SETTIMIO DANIELE	MOLINO TUONO	2			1		1													
NATALE DARIO	TAGGIA MI	2				1	1			1										
BRUNELLO LUCA	MOLINO TUONO	2			1					1										
DERMYSHI KLEO	IL PARCO	2			1								1							
GANAU GIOVANMARIA	DONNA PRASSEDE	2										1		1						
GUGLIELMELLI GIUSEPPE	PALAZZO MARINO	2		1											1					
MEZZINA SILVANO	PALAZZO MARINO	2							1						1					
VEZZOSO FRANCESCO	BELLA CIAO	2											1		1					
BORGHETTO TOMMASO	DONNA PRASSEDE	1	1																	
MATERA GIANLUCA	TAGGIA MI	1	1																	
RIBOLDI ANDREA	SANTA GIULIA	1		1																
DE PONTE ANIELLO	PALAZZO MARINO	1			1															
PACINI LORENZO	PALAZZO MARINO	1			1															
DI MELFI FRANCESCO	MOLINO TUONO	1				1														
SCURATI FEDERICO	DONNA PRASSEDE	1				1														
STEVANATO SAULO	IL PARCO	1					1													
ZATTA CARLO	BELLA CIAO	1					1													
PRADA PAOLO	PALAZZO MARINO	1							1											
PELUSI ANTONIO LUIGI	IL PARCO	1						1												
COLOMBO SIMONE	SANTA GIULIA	1							1											
SANTACATTERINA DANIELE	SANTA GIULIA	1							1											
COPPI MARCO ANDREA	SANTA GIULIA	1							1											
MANUPELLI MATTEO	BATTISTI PERO	1							1											
SALLADINI GIACOMO	BATTISTI PERO	1							1											
MASCOLO DANIELE	BELLA CIAO	1							1											
PEROTTI ANDREA	DONNA PRASSEDE	1								1										
QUAINI BRUNO	DONNA PRASSEDE	1								1										
PETRACCHI PIER F	SANTA GIULIA	1								1										
ROLANDO NEGRINI	SANTA GIULIA	1								1										
CRISTINI MATTEO	PALAZZO MARINO	1								1										
RUSSO DANIELE	CALDERA	1								1										
CURCIO MARCO	BATTISTI PERO	1								1										
SERGI LEOPOLDO	DONIZETTI 4	1									1									
GALLO GIOVANNI	IL PARCO	1									1									
SCOPELLITI DEMETRIO	BELLA CIAO	1									1									
PAVAN FEDERICO	SANTA GIULIA	1										1								
GUGLIELMINI SALVATORE	CALDERA	1										1								
CRUSCO FABIO	TAGGIA MI	1										1								
D'ANGELO PAOLO	CALDERA	1										1								
PREITE GIORGIO	DONNA PRASSEDE	1										1								
CONFALONIERI ERIK	DONNA PRASSEDE	1										1								
STRATI LANTERA ANDREA	BATTISTI PERO	1										1								
AMAYA H, DANIEL A.	DONIZETTI 4	1											1							
BONANNO ROBERTO	TAGGIA MI	1											1							
DE FELIP MATTEO	BELLA CIAO	1											1							
AUGUSTIN DANIEL	DONIZETTI 4	1													1					
BRAMBILLA CARLO	DONIZETTI 4	1			1															

6.DELIBERE del GIUDICE SPORTIVO

Nessuna

7.FOCUS SUL REGOLAMENTO

CONDOTTA VIOLENTA NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA (tratto dal regolamento FIGC)

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.

PALLONI

Articolo 5.4 del regolamento organico

Ogni società deve mettere a disposizione del direttore di gara almeno due palloni regolamentari per la disputa della gara. Alla Società sprovvista anche di un solo pallone verrà inflitta l'ammenda come da regolamento organico.
Qualora non fosse possibile l'effettuazione della gara o questa comportasse la fine anticipata della gara per mancanza di palloni, la squadra o le squadre responsabili saranno soggette ai relativi provvedimenti disciplinari e alla sanzione prevista

ACCERTAMENTI

14.7 ACCERTAMENTI

La CD e la segreteria US si riservano di procedere d'ufficio agli accertamenti in merito alla posizione dei tesserati .

Segreteria US Acli Milano